



Comune  
di Verona

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza nr. 65 del 10 luglio 2007

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- durante tutto l'anno ma in particolare durante il periodo estivo, all'interno del Centro Storico di Verona si susseguono una serie di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e popolare che, per il loro valore, hanno ormai raggiunto notevole notorietà presso un vasto pubblico in campo nazionale ed internazionale, tale da richiamare sempre maggiori presenze di appassionati e di turisti;
- a causa di questo incremento di presenze l'area del Centro Storico, all'interno della quale si svolge la gran parte delle manifestazioni, viene puntualmente interessata da problemi di natura diversa, riconducibili per lo più a fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con le norme poste dall'Amministrazione a tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini e, più in generale, al rispetto del decoro della città e della sua immagine;
- nell'intero territorio comunale spesso si verificano comportamenti inosservanti delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comunali, fatti per i quali i residenti lamentano disagi e criticità igienico-sanitarie;

**CONSIDERATO** che, comunque, al di là delle situazioni determinate dall'indubbio maggior numero di turisti durante il periodo estivo, si rende necessario tutelare in via permanente il patrimonio storico, architettonico e culturale che il Centro Storico rappresenta per la città di Verona, già inserito nel patrimonio mondiale dell'Unesco;

**RITENUTO** quindi, di dover adottare idonee misure volte a garantire:

- la libera fruizione del Centro Storico e dei suoi spazi da parte di tutti, cittadini e turisti;
- la tutela dei monumenti e degli spazi del Centro Storico e dell'intero territorio comunale, contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro e alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico-sanitario;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti locali;



**Comune  
di Verona**

**VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento agli artt. 12, 14, 16 e 28;

**FATTO** comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie;

### **ORDINA**

- tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico ed il decoro;

### **VIETA di**

1. gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
2. bivaccare o sistemare giacigli;
3. consumare cibo (in via esemplificativa panini, patatine, pizze, kebab, toast, ecc) all'ingresso e sulle eventuali scalinate di accesso dei principali monumenti, in particolare l'Anfiteatro Arena, il Palazzo della Gran Guardia, Palazzo Barbieri, Castelvecchio, Casa di Giulietta, Tomba di Giulietta, Arco dei Gavi, Palazzi Scaligeri, Domus Mercatorum, l'area antistante tutte le Chiese cittadine;
4. usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
5. deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici e la pavimentazione stradale;
6. collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale;
7. bagnarsi nelle vasche pubbliche ed utilizzare le stesse per il lavaggio di cose e animali;
8. passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa;

- le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25 ed un massimo di € 500, a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Comune  
di Verona

- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti od a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale Arma Carabinieri di Verona, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona, alla Polizia Provinciale di Verona, per gli aspetti di specifica competenza, e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Comando della Polizia Municipale di Verona, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale; ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- ai Presidenti delle Circoscrizioni Cittadine
- al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale
- all'A.M.I.A. per gli adempimenti di competenza
- all'Ufficio Stampa.

Verona, 10 luglio 2007

IL SINDACO  
Flavio Tosi